



**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere
Elisabetta CONTE	Referendario (relatore)

Nell'adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2021 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. n. 45 del 27 maggio 2021, con cui il Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure (GE), prot. n. 19257 del 27 maggio 2021;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 84, c. 6, e 85, nonché l'art. 26-ter del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, attualmente fissato al 31 dicembre 2021 dall'art.1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 1° aprile 2020, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti*" e n. 287 del 27 ottobre 2020 recante "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero*";

Vista l'ordinanza n. 48/2021 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nella suddetta camera di consiglio, il Magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Conte

### **PREMESSO IN FATTO**

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure, per il tramite del Consiglio delle Autonomie, ha posto un quesito riguardante l'art. 1, c. 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). La citata disposizione prevede la facoltà per i comuni di destinare una quota del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e all'erogazione di un compenso incentivante a favore del personale impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, subordinandola all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" (Testo unico degli enti locali, TUEL). Il Comune, rilevando che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito, da ultimo, al 31 maggio 2021 dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, convertito, con modificazioni, con legge 17 giugno 2021, n. 87, ha formulato il seguente quesito "Se il compenso incentivante ex articolo 1, comma 1091 della legge n. 145 del 2018 possa essere erogato stante l'approvazione del bilancio di previsione nei termini così come prorogati più volte a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia Covid 19".

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, c. 8, della l. n. 131/2003, che conferisce alle Regioni, nonché a Comuni, Province e Città Metropolitane - per questi ultimi, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali - la possibilità di richiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, nonché dei consolidati orientamenti della Corte dei conti.

**1.1** Per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva, all'elencazione degli enti legittimati a formulare richieste di parere alla Corte dei conti contenuta nella citata norma è stata riconosciuta natura tassativa (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 13/AUT/2007). Sono, pertanto, legittimati i soggetti muniti del potere di rappresentanza legale di detti enti, individuati, di norma, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia (SRC Campania, 130/2018/PAR; SRC Lombardia, n. 81/2017/PAR).

La richiesta di parere in esame è da ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo. Difatti, la stessa è sottoscritta dal Sindaco - che, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è organo rappresentativo del Comune - ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

**1.2** Il quesito è, altresì, ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Il citato art. 7, c. 8, l. n. 131/2003 prevede che la Corte dei conti possa pronunciarsi su pareri

richiesti dagli enti territoriali in materia di “contabilità pubblica”. Le delibere di orientamento che negli anni si sono concentrate sulla perimetrazione di tale materia (Sezione Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5/2006, n. 9/2009 e nn. 3 e 4/2014; Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010) hanno innanzitutto chiarito come questa non possa essere dilatata fino a comprendere, nel suo complesso, qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria.

Dai citati pronunciamenti emerge, altresì, il principio secondo cui questioni - nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica intesa come stretta gestione del bilancio - possono ritenersi ad essa riconducibili secondo una visione dinamica della materia, che sposti la visuale dalla gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010 e SRC Campania, n. 17/2020/PAR).

Va, poi, precisato che la funzione consultiva sottende la disamina di questioni che non possono che avere carattere generale ed astratto, non potendo comportare valutazione di casi o atti gestionali specifici e concreti. Difatti, se il giudice contabile si esprimesse su questioni concrete, si verrebbe a determinare un inaccettabile inserimento di una “magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico” (*ex multis*, Corte costituzionale n. 60/2013, nonché n. 267/2006 e n. 29/1995) nei processi decisionali degli enti, con conseguente condizionamento di quella stessa attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale (cfr. Sezione Autonomie, n. 5/2006). Ne consegue, altresì, che la funzione consultiva non può sovrapporsi ed interferire con l’esercizio di funzioni giurisdizionali (in sede civile, penale, amministrativa o contabile).

Tanto considerato, la richiesta di parere verte, in termini astratti, sull’interpretazione dell’art. 1, comma 1091 l. n. 145/2018, insistendo *inter alia* su una materia - quella degli incentivi al personale - che, alla luce di quanto fin qui riportato nonché della consistente giurisprudenza consultiva di questa Corte (cfr. SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia, n. 412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR e SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte, nn. 92 e 96/2021/PAR), è da ritenersi riconducibile alla materia della contabilità pubblica.

2. Passando ad esaminare il merito della questione, l’art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018 testualmente dispone che “*Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di*

*cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.*

La possibilità di destinare quota parte del maggior gettito IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente è, pertanto, espressamente condizionata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto *“entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.*

La questione interpretativa richiede di scrutinare se questa condizione possa ritenersi soddisfatta nel solo caso in cui il bilancio di previsione sia stato deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (come prevede l'art. 151, c.1, TUEL) ovvero anche ove il bilancio di previsione sia stato approvato entro il diverso termine prorogato da specifiche disposizioni normative o con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, c.1, ultimo periodo, TUEL.

L'art. 151, c. 1, TUEL, difatti, individua il 31 dicembre come termine per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, tuttavia, che la detta scadenza possa essere differita con decreto ministeriale al ricorrere di particolari esigenze (*“Gli enti locali (...) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (...).I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*).

L'art. 163, c. 1, TUEL prevede, poi, che ove il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre, la gestione finanziaria dell'ente debba svolgersi nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio.

Per quanto concerne il rendiconto, l'art. 151, c. 7 e l'art. 227, c.2, TUEL, prevedono che deve essere deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Entrambi i termini in argomento sono stati più volte prorogati dal legislatore. Quello di approvazione del bilancio di previsione – oggetto del quesito – è stato costantemente differito a decorrere dal 2001. Per quanto concerne il bilancio di previsione 2021-2023, il termine è stato prorogato più volte, a causa dell'emergenza sanitaria, ed in particolare:

- al 31 gennaio 2021 dall'art. 107, c. 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- al 31 marzo 2021, dall'articolo unico, c. 1, decreto ministeriale 13 gennaio 2021;
- al 30 aprile 2021, dall'art. 30, c. 4, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- al 31 maggio 2021, dall'art. 11-*quater*, c. 2, decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- al 31 luglio 2021, dall'art. 52, c. 2, lett. b), decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

**2.1** A seguito dell'approvazione dell'art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018, la questione in esame è stata in più occasioni portata all'attenzione della magistratura contabile, che si è espressa concordemente, ritenendo che il termine per l'approvazione del bilancio a cui la ridetta norma fa riferimento è quello del 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe (SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia n. 412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR; SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte nn. 92 e 96/2021/PAR). Nella maggior parte dei casi, i quesiti proposti alle Sezioni regionali erano formulati con riferimento al termine prorogato con decreto ministeriale di cui all'art. 151 TUEL; tuttavia, l'interpretazione è stata ribadita anche con riferimento alla proroga del termine operata con legge (es., nel caso della legislazione emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19, cfr. SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR).

L'orientamento consolidato delle Sezioni regionali è basato su una prospettata interpretazione letterale della disposizione più volte citata, che espressamente rimanda ai termini previsti dal TUEL. In aggiunta, le medesime Sezioni regionali hanno messo in luce come l'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine del 31 dicembre determini conseguenze sul piano della gestione finanziaria dell'ente, ossia l'applicazione, ai sensi dell'art. 163 TUEL e del paragrafo 8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all. 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, della più stringente disciplina che regola l'esercizio provvisorio, *“con riguardo al quale anche la previsione e l'erogazione di risorse incentivanti, quale l'incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione dell'Ente all'accertamento dei tributi erariali, non possono considerarsi sottratte ai suddetti limiti”* (SRC Piemonte nn. 92 /2021/PAR, cfr. anche SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Lombardia, n. 412/2009/PAR).

Inoltre, è stato ritenuto che una diversa interpretazione dell'art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018, priverebbe di significato l'espressa apposizione di un termine da parte del legislatore, nonché frustrerebbe lo spirito della disposizione, finalizzata alla corretta gestione delle risorse pubbliche e in particolare di quelle relative alla spesa per il personale, precludendo l'erogazione dell'incentivo solo a quei comuni che, non avendo approvato il bilancio nemmeno entro il termine prorogato, sarebbero incorsi nella procedura di

commissariamento ed eventualmente di scioglimento del Consiglio comunale *ex art. 141 TUEL* (SRC Lombardia, n. 412/2019/PAR).

Va, poi, dato atto di un recente orientamento formatosi sul termine rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018, per l'approvazione del rendiconto. Con la deliberazione n. 113/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel confermare il precedente e sopra riportato orientamento relativo all'individuazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ha, difatti, ritenuto che, posta la diversa funzione di tale documento contabile e del rendiconto - rispettivamente preordinati alla programmazione degli interventi e all'allocazione delle relative risorse nell'esercizio finanziario futuro, il primo, e alla rappresentazione delle risultanze della gestione precedente, il secondo - sarebbe privo di senso logico correlare gli anzidetti incentivi all'approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato *ex art. 151, c. 7, TUEL*. Ciò anche in considerazione del fatto che l'approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull'avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l'obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell'incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre. L'orientamento della Sezione Lombardia si fonda, altresì, sul fatto che la richiesta di parere verteva, in particolare, sul termine di approvazione del rendiconto 2019, prorogato dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in quanto norma speciale rispetto al TUEL, deroga al termine fisiologicamente in quest'ultimo indicato.

**2.2** Con riferimento al termine rilevante per l'approvazione del bilancio di previsione, il Collegio ritiene possibile una differente interpretazione ai fini dell'applicazione dell'art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018.

In primo luogo, a parere della Sezione, andrebbe valorizzato il fatto che l'art. 1, c. 1091, opera un rinvio generico ai termini stabiliti dal TUEL che, per esplicita previsione dello stesso Testo unico, per quanto riguarda il bilancio di previsione possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. In altre parole, lo stesso art. 151, c.1, TUEL, nel fissare per il bilancio di previsione il termine ordinario di approvazione al 31 dicembre, contestualmente prevede la possibilità che questo possa essere differito al ricorrere di giustificate ragioni.

Considerare che l'art. 1, c. 1091, si riferisca esclusivamente al termine del 31 dicembre implicherebbe sostenere che esso operi un rinvio alla sola prima parte dell'art. 151, c. 1, TUEL, mentre il Collegio reputa che il rinvio in esame debba ritenersi esteso anche ai termini stabiliti dagli eventuali decreti ministeriali di proroga dei termini stessi.

Laddove, poi, la data del 31 dicembre (ovvero quella del 30 aprile nel caso del rendiconto), sia prorogata con legge, la successiva disposizione, di pari rango, che concede un nuovo termine opera una deroga, temporalmente limitata, rispetto al termine ordinario del TUEL

(sul punto si rimanda anche al ragionamento descritto dalla Sez. Lombardia nella citata deliberazione n. 113/2020/PAR in relazione al criterio di specialità). Pertanto, anche nel caso di proroga del termine intervenuta con legge, il rinvio effettuato dall'art. 1, c. 1091, può essere riferito al diverso termine previsto con la successiva - derogatoria e speciale - disposizione.

Inoltre, per quanto concerne le criticità evidenziate in merito all'esercizio provvisorio, si osserva che, sebbene l'approvazione differita del bilancio implichi indubbiamente l'applicazione della disciplina - più restrittiva - di tale tipologia di esercizio, ai sensi dell'art. 163, c. 1, TUEL, va rilevato che la stessa incide solamente sulla gestione finanziaria dell'ente e ha carattere transitorio, venendo meno con l'approvazione del bilancio. Invece, come previsto dall'art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018, la destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all'esercizio precedente (e, quindi, necessariamente, in un momento successivo alla chiusura finanziaria della gestione e rispetto all'approvazione del relativo rendiconto, consentendo di poter valutare se gli obiettivi di incremento di accertamenti e riscossioni di IMU e TARI siano stati effettivamente raggiunti).

Infine, con riferimento alla considerazione che un'interpretazione estensiva dell'art. 1, c. 1091 rischierebbe di frustrare lo spirito della disposizione, il Collegio ritiene che ciò che rileva ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica (e, quindi, sulla base di idonea programmazione), della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di *performance* organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe - la cui puntuale determinazione è possibile, appunto, solo con l'approvazione del rendiconto. Ciò considerato, se tali elementi ricorrono, non si ritiene che l'approvazione del bilancio o del rendiconto entro i termini prorogati dal legislatore o dal Ministero dell'interno possa frustrare lo spirito della norma (tesa a premiare l'effettivo incremento di accertamenti e incassi da IMU e TARI). Piuttosto, considerare come termini rilevanti di approvazione dei documenti contabili unicamente quelli "ordinari" rischia di vanificare le particolari e spesso eccezionali esigenze poste alla base del loro differimento (si rimanda, ad esempio, alle sopra richiamate disposizioni che hanno differito i termini di approvazione del bilancio 2021, contenute in leggi specificatamente emanate per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 nonché, all'art. 106, c. 3-bis, d.l. n. 34/2020 recante il differimento dei termini di approvazione dei bilanci 2020 e 2021 alla luce "delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali").

Le ultime disposizioni citate, inoltre, nella quasi totalità dei casi, nulla hanno a che vedere con le azioni programmate dai comuni in materia di incremento degli accertamenti di IMU e TARI, né con l'implementazione delle azioni di miglioramento della riscossione

interventute in corso d'anno, considerato, infine, che dal punto di vista giuridico-contabile, l'approvazione del bilancio di previsione, in un sistema di contabilità finanziaria, costituisce momento di autorizzazione delle spese e delle sole entrate da indebitamento, mentre non autorizza l'attività di accertamento e riscossione delle entrate (cfr. art. 164 d.lgs. n. 267/2000).

### P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, sospende la pronuncia nel merito e, alla luce delle considerazioni riportate nella parte motiva, delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale: *“se la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo contenuta all'art. 1, c. 1091 della legge n. 145/2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell'anno precedente (ex art. 151, c.1, TUEL) e, per il rendiconto, a quello del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (ex artt. 151, c.1, e 227, c.2, TUEL) ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell'art. 151, c.1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge”*.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti e al Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure (GE).

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2021, tenuta da remoto tramite videoconferenza.

Il Magistrato relatore  
Elisabetta Conte

Il Presidente  
Mari Teresa Polverino

Depositato in segreteria il **5 ottobre 2021**  
Il funzionario preposto  
Antonella Sfettina